

# **COMUNE DI LIMENA**

## **REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**a cura dell'ufficio tributi**

**Approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 12.3.2007  
Ripubblicato dal 18.04.2007 al 18.05.2007  
Esecutivo il 18.05.2007**

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato ai fini dell'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione e disciplina l'applicazione del medesimo istituto sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

## **Articolo 2 - Scopo del regolamento**

Scopo del regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale dell'ente e ridurre il contenzioso nel campo dei tributi propri dell'ente.

## **Articolo 3 - I soggetti interessati**

Possono avvalersi dell'istituto i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- le società di persone e gli altri soggetti di cui all'articolo 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche;
- le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche.

## **Articolo 4 - Tributi oggetto dell'accertamento con adesione**

I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.);
- Imposta comunale sugli immobili (I.C.I);

## **Articolo 5 - Gli atti concordabili**

1. Sono concordabili tutti gli atti per i quali è riconosciuto agli Uffici il potere di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. In sede di contraddittorio, gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza nell'ipotesi di insorgenza del procedimento contenzioso.

3. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento che si sono rivelati illegittimi o infondati.

## **Articolo 6 - Gli Uffici competenti**

E' competente a definire il procedimento l'Ufficio del Comune che ha emesso l'atto concordabile.

## **Articolo 7 - L'avvio del procedimento per iniziativa dell'Ufficio**

1. Quando sussistono le condizioni per emettere un avviso di accertamento, l'ufficio può esperire preventivamente la procedura di accertamento con adesione.

2. L'Ufficio invia al contribuente, mediante notifica o raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico invito a comparire nel quale devono essere indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- il giorno ed il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve comunicare l'avvio a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

### **Articolo 8 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire di cui al precedente articolo 7, può attivare il procedimento di definizione mediante la presentazione di una istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, ai sensi del presente regolamento e del Decreto Legislativo n. 218/97.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'ufficio che ha emesso l'avviso mediante consegna o avvalendosi del servizio postale.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, nei termini previsti per l'eventuale impugnazione (60 giorni dalla data di notifica).

4. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

5. La presentazione dell'istanza a seguito di notifica di avviso di accertamento, sospende i termini per l'impugnazione per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa.

6. L'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli dei tributi accertati dall'ufficio, è effettuata, se ne ricorrono i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.

7. Nel caso di più obbligati, la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini d'impugnazione.

8. L'impugnazione successiva alla presentazione dell'istanza comporta la rinuncia stessa e i termini sospesi riprendendo a decorrere.

9. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

10. All'atto del perfezionamento della definizione, prende efficacia l'avviso di accertamento.

### **Articolo 9 - L'avvio del procedimento per iniziativa del contribuente prima della notifica dell'avviso di accertamento.**

1. Anche prima della notifica dell'avviso di accertamento il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'ufficio di formulare una proposta di accertamento con adesione.

2. L'istanza, da presentare in carta libera, con le modalità di cui all'articolo precedente, non può essere inoltrata prima che siano concluse le attività ispettive.

### **Articolo 10 - Il contraddittorio**

1. Per ogni incontro con il responsabile dell'ufficio o del tributo, che ha emesso l'atto concordabile, viene redatto un verbale sintetico nel quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte.

2. Nel verbale sarà, altresì, precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. In tal caso copia della procura, in bollo, sarà acquisita agli atti del procedimento.

### **Articolo 11 - La conclusione del procedimento**

Il procedimento di accertamento con adesione si conclude:

- con la redazione di un atto scritto di definizione, in duplice esemplare, contenente, separatamente per ciascun tributo gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, la liquidazione del tributo, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, evidenziando, inoltre, quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- con la sottoscrizione dell'atto da parte del contribuente ovvero del suo procuratore speciale o generale e dal responsabile dell'ufficio o del tributo.

### **Articolo 12 - Il perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, della somma complessiva o, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa).

2. In caso di mancato pagamento, entro il termine di cui al comma precedente, l'atto di accertamento con adesione non produrrà effetti.

3. In tale ipotesi, se l'invito a comparire è stato preceduto dalla notifica dell'avviso di accertamento, riacquisterà piena efficacia la pretesa tributaria in questo contenuta.

### **Articolo 13 - Le modalità di versamento delle somme dovute**

Il versamento deve essere eseguito mediante pagamento dell'intera somma dovuta, ovvero, mediante pagamento rateale, così come stabilito nelle disposizioni seguenti.

### **Articolo 14 - La rateazione dell'importo**

1. La rateazione è ammessa qualora l'importo complessivo dovuto a seguito dell'accertamento con adesione sia superiore ad €500,00.

2. La rateizzazione è così determinata:

- a) due rate trimestrali quando l'importo complessivo sia compreso tra € 500,00 ed € 2.600,00
- b) tre rate trimestrali quando l'importo complessivo da pagare sia compreso tra € 2.600,00 ed € 5.500,00

c) quattro rate trimestrali qualora l'importo complessivo da pagare superi gli € 5.500,00.

3. La stessa rateizzazione è concedibile con le stesse modalità, quando per situazioni contingenti, vengano emessi accertamenti per più anni. L'importo complessivo da considerare è quello della somma dei singoli accertamenti emessi.

Invece della rateizzazione può essere concordata una dilazione del pagamento di ciascun atto di accertamento mantenendo fermi i tempi e gli obblighi della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata va versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione.

5. E' richiesta la presentazione di idonea garanzia per la durata della rateazione aumentato di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata.

6. La garanzia va rilasciata per l'importo rateizzato, comprensivo degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione.

7. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'ufficio ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla scadenza di ciascuna rata.

8. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente.

9. Gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

### **Articolo 15 - La comunicazione del contribuente**

1. Entro 10 giorni dal versamento, il contribuente deve far pervenire, presso l'ufficio che ha seguito il procedimento di accertamento con adesione, la quietanza o l'attestazione di pagamento.

2. Nell'ipotesi di pagamento rateale, contestualmente alla presentazione dell'attestazione di versamento, deve essere consegnata la documentazione relativa alla garanzia, intestata al Comune.

### **Articolo 16 - Gli effetti dell'adesione**

1. L'atto di adesione obbliga il contribuente al pagamento di tutte le somme dovute in conseguenza della definizione.

2. La definizione dell'accertamento con adesione non preclude all'ufficio la possibilità di modificare un'eventuale erronea liquidazione dell'imposta.

3. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni mentre rimangono dovuti gli interessi.

4. All'atto del perfezionamento della definizione, perde efficacia l'avviso di accertamento, eventualmente notificato.

5. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

6. L'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nelle ipotesi indicate al comma secondo del presente articolo e all'articolo 18 del presente regolamento;
- non rileva ai fini extratributari;
- comporta la riduzione delle sanzioni, con esclusione di quelle non ammesse alla definizione agevolata di cui al Decreto Legislativo n. 472/97;

- esclude la punibilità dei reati tributari nei limiti di cui al Decreto Legislativo n. 218/97.

### **Articolo 17 - Le sanzioni applicabili**

1. Le sanzioni si applicano nella misura di un quarto nei casi in cui la violazione constatata riguardi il tributo oggetto dell'adesione o il contenuto della dichiarazione, mentre in caso di mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'Ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

2. La misura delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore di un quarto dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

### **Articolo 18 - L'esercizio dell'ulteriore attività accertativa**

Non è escluso l'accertamento successivo solo nei casi espressamente previsti dagli articoli 16, comma 2, e 19 del presente regolamento.

### **Articolo 19 - I controlli sulla base delle dichiarazioni**

Qualora, successivamente all'accertamento, le dichiarazioni presentate risultino difformi dalle copie acquisite nel corso dell'attività di controllo ovvero ne risulti omessa la presentazione, gli Uffici competenti procedono all'accertamento ed alla liquidazione dei tributi dovuti e possono integrare, modificare o revocare gli atti già notificati, nonché, rispettivamente, irrogare le conseguenti sanzioni o revocare gli atti sanzionatori già emessi.

### **Articolo 20 - Norme transitorie**

L'istituto è applicabile in tutte le ipotesi di accertamenti emessi e non ancora definitivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 21 - Avvertenze**

1. In calce ai nuovi avvisi di accertamento, l'Ufficio dovrà apporre la seguente dicitura:

“Prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, il contribuente, in ossequio al Decreto Legislativo n. 218/97, all'articolo 50 della legge 449/97 ed al regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ può presentare istanza di adesione in contraddittorio con l'Ufficio.  
L'istanza, con l'indicazione del recapito, anche telefonico, deve essere presentata in carta libera a quest'Ufficio, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale.  
Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale sono sospesi per un periodo di 90 giorni.  
L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di adesione.”

2. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, tale circostanza sarà opportunamente evidenziata nell'avviso stesso.

### **Articolo 22 - Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2007.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.

**All'inizio della trattazione del punto all'odg. sono presenti n. 13 Consiglieri. Sono assenti giustificati i Consiglieri Rossetto Dimitri, Piva Alberto, Bevilacqua Angela, Nicoletti Carla.**

Relaziona sull'argomento il Sindaco Presidente.

Riferisce che col presente regolamento si va a normare per tutti i tributi comunali una prassi seguita da parte dell'ufficio tributi in applicazione di una normativa nazionale.

L'obiettivo è quello di favorire l'adesione del contribuente e di evitare il contenzioso.

Terminata la relazione il Consigliere Fasolato annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Presidente mette in votazione la proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti nessuno su n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco Presidente.

### **APPROVA LA PROPOSTA**